

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1083

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DAMICO, MUSSA IVALDI VERCELLI, AMODEL, SPAGNOLI, SULOTTO*Presentata il 21 febbraio 1969*

Trasformazione dell'ente morale « Alleanza cooperativa torinese » in società cooperativa a responsabilità limitata

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'Alleanza cooperativa torinese è il più antico e glorioso complesso cooperativo italiano e trae le sue origini nel lontano 1899, quando, a seguito di un patto di alleanza, si giunse alla fusione dell'Associazione generale degli operai con la cooperativa ferroviaria di consumo.

Con l'avvento del regime fascista l'ACT venne sottratta alla gestione dei soci e subì molte traversie, finché con il regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 995, che si richiama al regio decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1363, ebbe l'attuale ordinamento di ente morale a carattere mutualistico e cooperativo.

Tale ordinamento fu sostanzialmente confermato dalla legge 25 marzo 1958, n. 316, che si limitò ad apportare alcune modifiche alla composizione degli organi sociali.

Attualmente l'antico sodalizio versa in note e serie difficoltà, le quali sono in gran parte da imputarsi, nella loro origine, proprio alla sua struttura giuridica, che ne fa un organismo necessariamente burocratico. Basti pensare ai ritardi che, ad ogni rinnovo del consiglio di amministrazione, si frappongono all'entrata in vigore del nuovo consiglio, derivanti a loro volta dai ritardi con i quali gli enti competenti procedono alle nomine di loro spettanza; e nel frattempo il consiglio scaduto non può procedere al di là dell'ordinaria amministrazione.

La sua peculiare natura rende inoltre difficile il rapporto dell'Alleanza cooperativa to-

rinese con il movimento cooperativo, il che diventa sempre più grave in una fase come l'attuale in cui gli sviluppi del mercato obbligano a vedere in una nuova, più vasta scala il problema delle dimensioni economiche aziendali.

D'altra parte emerge con grande chiarezza la funzione che un complesso distributivo come l'Alleanza cooperativa torinese potrebbe oggi assolvere nel quadro di una politica regionale democratica di piano nel settore distributivo.

Questi motivi rendono non soltanto necessario ma anche urgente il ritorno dell'Alleanza cooperativa torinese alla sua originaria natura cooperativistica, il che d'altra parte è anche un dovere di giustizia e di democrazia, di coerenza costituzionale, non potendosi oggi lasciar sopravvivere nell'attuale struttura un ente avente evidenti caratteristiche corporative.

Di qui la presente proposta di legge, che raccomandiamo alla vostra sollecita approvazione.

Le singole norme della proposta non richiedono una particolare illustrazione. Facciamo soltanto notare che le norme transitorie, con le elezioni di secondo grado previste, corrispondono alla necessità di riprendere un contatto con i soci, che sono troppo numerosi per poter essere riuniti in un'unica assemblea.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Al fine di restituire all'Alleanza cooperativa torinese, ente morale con sede in Torino costituito con il regio decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1363, e con il regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 955, la sua originaria forma cooperativa e le sue finalità istituzionali, la stessa è trasformata in ordinaria società cooperativa a responsabilità limitata con la denominazione di « Alleanza cooperativa torinese - società cooperativa a responsabilità limitata - Torino », ed è sottoposta alla disciplina prevista dal Capo I, Titolo VI, Libro V del codice civile e dalle leggi speciali relative alle società cooperative, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e seguenti, salvo quanto previsto dalla presente legge.

ART. 2.

Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge risulteranno essere soci dell'ente morale, assumeranno di diritto, alla stessa data, la qualità di soci della società cooperativa, con le medesime quote di partecipazione sociale.

ART. 3.

I soci dell'Alleanza cooperativa torinese, ente morale, che non intendono continuare a fare parte della società cooperativa hanno facoltà di chiedere il rimborso della quota di partecipazione versata, al valore nominale, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

In deroga alla disposizione dell'articolo 2529 del codice civile, in caso di recesso, esclusione o morte del socio della società cooperativa Alleanza cooperativa torinese, la valutazione della quota di partecipazione, ai fini della sua liquidazione, non potrà in alcun caso essere superiore al valore nominale della quota stessa.

ART. 5.

L'ammissione di nuovi soci è regolata dalle vigenti disposizioni relative alle società cooperative regolarmente costituite e dallo statuto sociale.

Ai nuovi soci non si applica il terzo comma dell'articolo 2525 del codice civile.

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 6.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il consiglio di amministrazione in carica provvederà alla convocazione delle assemblee parziali di rione e generali dei soci dell'Alleanza cooperativa torinese per la deliberazione dello statuto sociale e l'elezione degli amministratori e dei sindaci.

Per la convocazione di dette assemblee saranno seguite le norme di cui gli articoli seguenti.

ART. 7.

L'assemblea generale dei soci della società cooperativa Alleanza cooperativa torinese è costituita dai delegati eletti nelle assemblee parziali convocate in ogni comune nel quale risiedono almeno 200 soci e, ove si tratti di comuni con più di 2.000 soci, in separate assemblee parziali di rione dei soci ivi abitanti.

Le assemblee parziali devono deliberare sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale ed in tempo utile perché i delegati da esse eletti possano partecipare a questa assemblea.

ART. 8.

I delegati devono essere soci.

Il socio non può farsi rappresentare nelle assemblee parziali se non da un altro socio. Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci.

Ogni delegato deve intervenire personalmente alla assemblea generale.

ART. 9.

I delegati sono eletti in ragione di uno ogni 500 soci o frazioni superiori a 200 soci.

ART. 10.

Le assemblee parziali e l'assemblea generale sono validamente costituite quando vi intervengono, personalmente o a mezzo di rappresentanti, rispettivamente almeno la metà del numero dei soci e la metà del numero dei soci delegati. In seconda convocazione le predette assemblee sono validamente costituite qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Le assemblee deliberano a maggioranza assoluta di voti.

ART. 11.

Gli atti inerenti alla trasformazione dell'ente, saranno soggetti all'imposta fissa di registro di lire 200 comprensiva della trascrizione e del diritto di voltura catastale.

ART. 12.

Gli attuali amministratori dell'Alleanza cooperativa torinese rimarranno in carica, coi poteri di cui ora sono investiti, fino all'elezione dei nuovi amministratori della società cooperativa e dovranno effettuare a questi la consegna delle attività patrimoniali dell'ente entro quindici giorni dall'iscrizione della loro nomina presso il tribunale di Torino.

ART. 13.

Sono abrogate tutte le disposizioni relative all'erezione in ente morale della Alleanza cooperativa torinese ed all'organizzazione di questa.